

Legge Regionale 4 marzo 2019 , n. 4

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità):
abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del
Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'**

(BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019)

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022)

**Art. 13
(Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.